



COMUNE DI LIPARI
PROVINCIA DI MESSINA
Eolie, Patrimonio dell'Umanità

sindaco@pec.comunedilipari.it

www.comunelipari.it

Ordinanza n. 23

del 7 GIU 2016

IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza n. 58 del 15.07.2015, con la quale sono state dettate le disposizioni in materia di orari di intrattenimenti musicali, presso le attività di pubblici esercizi presenti sul territorio comunale, in attuazione della nota del Commissario di P.S. di Milazzo Categ. 10.B/09 del 18/03/09.

Viste le proprie Ordinanze n. 34 del 30/05/2014, n. 28 del 29/04/2015, n. 54 del 03/07/2015, n. 24 del 24/07/2012, n. 29 del 03/06/13, n. 61 del 13/08/13 e n. 63 del 16.08.13, tutte a tutela della quiete e salute pubbliche.

A TUTELA della quiete e salute pubblica prevedere l'esclusione di amplificazione musicale (compreso l'utilizzo di consolle) utilizzati dagli esercizi pubblici insistenti sul centro storico di Lipari.

Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999.

Vista la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e relativi decreti attuativi e dal D.P.C.M. del 1° marzo 1991, che prevede applicabili al Comune di Lipari, i livelli sonori limite di 60 d BA diurni e di 50 d BA notturni.

Vista la Legge n. 689/1981.

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. ed integrazioni.

Visti gli artt. 9, 10 e 17 bis del T.U.L.P.S.;

Visti gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

Vista la nota del 10/04/2014 del Prefetto di Messina avente per oggetto "inquinamento acustico da pubblici esercizi";

Visto il documento informativo per le immissioni di rumore da parte degli esercizi commerciali ricadenti nel comune di Lipari redatto dal Prof. Carlo D'Arrigo;

ORDINA
IN VIA CONTINGIBILE ED URGENTE

ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione, insistenti nel **centro storico di Lipari**, e per tutti quegli esercizi ove all'attività principale si accompagnano emissioni sonore, per tenere intrattenimenti musicali, nelle aree esterne di rispettiva pertinenza:

che sia inibita, a tutela della quiete e della salute pubblica, nonché per motivi di pubblica sicurezza, la diffusione sonora a mezzo amplificazione, (concertini musicali e/o utilizzo di consolle), nell'area esterna o aree pubbliche occupate in concessione, per una durata di giorni 10, ed esattamente dal 08.06.2016 al 17.06.2016, nelle more della redazione di una nuova Ordinanza che disciplini nel dettaglio la materia in trattazione, al fine anche di verificare le opportune iniziative consentite dalla Legge per mitigare il disturbo alla quiete pubblica.

INFORMA CHE



Oltre a comportare le previste sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi degli artt. 10 commi 1) e 2), della Legge n. 447/1995 e 17 – bis T.U.L.P.S. sia fatto salvo quanto previsto dai Decreti Ministeriali richiamati in premessa, ovvero qualora dall'utilizzo improprio delle apparecchiature elettroacustiche avanti citate, si cagioni disturbo della quiete pubblica ex art. 659 C.P.

DISPONE

- L'immediata esecutività della presente Ordinanza.
- La notifica a tutti gli esercizi pubblici ricadenti nel centro storico di Lipari.
- La notifica, per le rispettive competenze, al Commissariato di P.S. di Milazzo, al Comando della Stazione Carabinieri di Lipari, al Comando della Guardia di Finanza di Lipari, al Comando di Polizia Municipale di Lipari, al Dipartimento Periferico ARPA Sicilia di Messina, all'ASP Dipartimento di Prevenzione di Milazzo.
- La presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio dell'Ente, sul sito Internet del Comune per la dovuta conoscenza e del SUAP dell'Ente.
- Eventuali deroghe per particolari eventi dovranno essere preventivamente autorizzate.

AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso:

- Ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica al T.A.R. per la Sicilia, sezione di Catania.
- Ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, li 5 7 GIU 2016

IL SINDACO
(Marco Giorgianni)

